

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA CHECK-IBAN E DEI SERVIZI EVOLUTIVI - CIG: 8284797ECO

| | |
|--|-----------|
| Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile | 5 |
| Art. 2 - Oggetto del Contratto | 5 |
| Art. 3 - Durata ed efficacia del Contratto | 6 |
| Art. 4 - Recesso | 7 |
| Art. 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia | 7 |
| Art. 6 - Termine di realizzazione e consegna della Soluzione Check-iban | 7 |
| Art. 7 - Modalità di esecuzione dei Servizi | 8 |
| Art. 8 - Livelli di Servizio | 8 |
| Art. 9 - Realizzazione, Verifica di Conformità e accettazione | 10 |
| Art. 10 - Obblighi e garanzie del Fornitore | 11 |
| Art. 11 - Personale impiegato per l’esecuzione del Contratto | 13 |
| Art. 12 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001) | 14 |
| Art. 13 - Garanzia definitiva | 14 |
| Art. 14 - Acquisizione dei diritti da parte della Società e diritti di terzi | 15 |
| Art. 15 - Divieto di cessione, condizioni del subappalto | 17 |
| Art. 16 - Corrispettivi, fatturazione e tracciabilità | 17 |
| Art. 17 – Penali e Responsabilità | 20 |
| Art. 18 - Oneri e spese | 22 |
| Art. 19 - Comunicazioni e Referenti del Contratto | 23 |
| Art. 20 - Trattamento dei dati personali | 24 |
| Art. 21 - Riservatezza | 24 |
| Art. 22 - Risoluzione | 25 |
| Art. 23 - Obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione del Contratto | 27 |
| Art. 24 - Foro competente | 27 |

CONTRATTO

tra

PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore Unico Giuseppe Virgone (di seguito "**Società**")

e

Fabrick S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Biella n. 02654890025, P.I. 02675650028, in persona del suo Legale Rappresentante, l'Amministratore Delegato dott. Paolo Zaccardi (di seguito "**Fornitore**");

La Società e il Fornitore, di seguito singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a) in forza del D.L. 135 del 14 Dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, e del successivo D.P.C.M. del 19 Giugno 2019, è stata costituita la Società, avente come oggetto sociale, inter alia, lo sviluppo, implementazione, gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del D.Lgs. 82/2005, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. 82/2005 (di seguito, congiuntamente "**Piattaforme**"), nonché lo svolgimento di tutte le attività inerenti, affini, ausiliarie, connesse, strumentali o altrimenti utili al conseguimento del suo scopo sociale;
- b) al fine di ampliare l'offerta dei servizi digitali della pubblica amministrazione, la Società intende implementare delle soluzioni tecnologiche destinate ad essere integrate nelle Piattaforme, consistenti, in particolare nella validazione dell'IBAN, per consentire agli enti interessati di verificare la corretta corrispondenza tra l'identificativo di conto corrente (IBAN) e i dati identificativi dell'intestatario del conto stesso (codice fiscale o partita IVA), nonché ulteriori soluzioni tecnologiche evolutive;
- c) la progettazione e lo sviluppo di tali servizi digitali, e l'implementazione delle relative soluzioni tecnologiche, si fa tanto più urgente quanto più esse si dimostrano idonee ad affiancarsi a quegli strumenti messi a disposizione della collettività per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d) l'art. 75 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ("**DL Cura Italia**"), prevede che al fine di *"favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici [...], in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto*

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.»;

- e) la Società, con determina del 29 aprile 2020, ha autorizzato l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (8284797ECO), ai sensi del dell'art. 75 del DL Cura Italia e dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle implementazioni di cui alla precedente lettera b), al fine della loro integrazione nelle Piattaforme, in particolare di quelle funzionalità che, anche nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, possano favorire la diffusione dei servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini ed imprese, invitando a tal fine quattro operatori economici, tra cui una start-up innovativa, a presentare offerta;
- f) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura negoziata di cui sopra indetta dalla Società per la prestazione delle attività indicate nel presente contratto (di seguito **“Contratto”**);
- g) sono stati effettuati i controlli di legge di legge sul Fornitore aggiudicatario, salvo quanto previsto alla successiva lett h).
- h) in ragione del contesto emergenziale di cui alle premesse, e ricorrendo la fattispecie di urgenza prevista dall'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, il Fornitore ha presentato autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 per i successivi controlli presso la Prefettura competente;
- i) acquisito estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2020 nell'ambito del quale si è proceduto, inter alia, alla verifica dei requisiti, in capo agli esponenti aziendali, di onorabilità, correttezza e competenza professionale, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking), ai sensi delle vigenti disposizioni normative di riferimento, e in particolare in conformità con quanto previsto nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 288 del 3 aprile 2015;
- j) acquisite altresì adeguate dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nelle quali i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 attestano di essere in possesso dei requisiti previsti dal medesimo D.Lgs. 159/2011;
- k) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi;
- l) il presente Contratto viene stipulato, e le Parti ne danno esecuzione, in deroga ai termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come consentito dall'art. 75, comma 3, del D.L. del 17 marzo 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile

1. Le premesse e i seguenti Allegati, nonché la documentazione richiamata nel Contratto o negli Allegati, ancorché non materialmente allegata al presente Contratto (di seguito **“Documentazione Correlata”**), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e vincolano le Parti al loro rispetto:
 - Allegato 1) Capitolato Tecnico;
 - Allegato 2) Offerta Tecnica;
 - Allegato 3) Offerta Economica;
 - Allegato 4) Dichiarazione integrativa del Fornitore del 19 maggio 2020 (**“Dichiarazione Integrativa”**)
 - Allegato 5) Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali (**“DPA”**)
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle disposizioni contenute nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione correlata, che congiuntamente costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Società e il Fornitore;
 - b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) dal D.Lgs. 82/2005;
 - d) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - f) dalle Linee Guida adottate dall'A.N.AC., dalle Linee Guida adottate dall'AgID e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
 - g) dalle altre disposizioni applicabili emanate con riferimento alla normativa di settore;
 - h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto la Società affida al Fornitore, il quale si impegna ad erogare ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto e nel rispetto dei Livelli di Servizio garantiti e per i Corrispettivi di cui al successivo art. 16, le seguenti attività come meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nell'Offerta Economica e nella Dichiarazione Integrativa (di seguito cumulativamente **“Offerta”**):
 - a) progettazione, sviluppo, implementazione e fornitura della **“Soluzione Check-iban”**. Il Fornitore, in particolare, si impegna a realizzare quanto previsto nel Capitolato e nella propria Offerta, nelle modalità e tempi ivi inclusi, tra cui le diverse componenti della Soluzione Check-iban, ossia:

- i) modulo CORE denominato API Interface Northbound (Api Gateway);
 - ii) modulo CORE denominato Request Router il quale orchestra e instrada le chiamate verso gli istituti bancari;
 - iii) moduli VAS offerti in sede di Offerta per ampliare le funzionalità della soluzione.
- b) erogazione dei seguenti servizi relativi alla Soluzione Check-iban:
- i) Processi a supporto e manutenzione ordinaria e correttiva della Soluzione Check-iban ed in particolare: a) Supporto allo sviluppo del software tramite opportuno tool di ITMS; b) Supporto per “problem-management” tramite opportuno tool di ITMS; c) manutenzione ordinaria e correttiva della Soluzione Check-iban; d) manutenzione della documentazione per gli sviluppatori; e) attività di migrazione della Soluzione Check-iban verso altro fornitore, ovvero da una soluzione di hosting ad un'altra, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 23 del presente Contratto.
 - ii) Gestione della Soluzione Check-iban, ed in particolare la gestione della Soluzione Check-iban, comprensiva delle VPN attraverso la gestione delle “calls” fino ad un massimo di 150.000.000 (centocinquanta milioni) calls/anno e relative attività connesse.
- c) l'espletamento di “Servizi Evolutivi” a consumo per un numero massimo di 600 (seicento) giornate uomo di sviluppo, che la Società potrà richiedere al Fornitore al fine di provvedere all'evoluzione della Soluzione Check-iban ovvero ad altre attività evolutive, legate a servizi tecnologici relativi al ‘mondo bancario’ e dei pagamenti e per lo sviluppo di funzionalità inerenti ai progetti che fanno capo alla Società medesima, finalizzati a favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire quanto indicato nell'Offerta e accetta e riconosce che l'esecuzione delle attività di cui alle precedenti lettere a), b), e c) (di seguito congiuntamente “**Servizi**”) e oggetto del presente Contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei relativi prodotti, output e deliverable.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto previsto nel Capitolato e quanto previsto nell'Offerta prevale la soluzione tecnica più vantaggiosa per la Società.

Art. 3 - Durata ed efficacia del Contratto

1. Il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna, all'indirizzo pagopa@pec.governo.it, della PEC contenente il presente Contratto firmato digitalmente dal Fornitore in segno di integrale accettazione delle pattuizioni ivi convenute, ed è efficace e vincolante per le Parti dalla medesima data.

Art. 4 - Recesso

1. La Società potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo PEC con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso. In tal caso la Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i Corrispettivi, di cui al successivo art. 16, maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai Servizi effettivamente resi, senza che il Fornitore possa aver null'altro a pretendere dalla Società per qualsiasi titolo, ragione o causa.

Art. 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 106, D. Lgs. 50/2016.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Società potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Nessuna variante o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Società nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di qualsivoglia natura e obbligheranno il Fornitore alla rimessa in pristino della situazione preesistente a sua cura e spese. Qualsiasi modifica apportata senza l'approvazione della Società costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Termine di realizzazione e consegna della Soluzione Check-iban

1. Il Fornitore realizzerà e consegnerà la Soluzione Check-iban entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla stipula del presente Contratto.
2. Per ciascun giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine di cui al comma 1 del presente articolo si applicheranno le Penali, fermo restando, in caso di ritardo, il diritto della Società a risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 22.
3. Come dichiarato nell'Offerta, il Fornitore rilascerà l'ambiente di Sandbox della Soluzione Check-iban, con risposte in modalità "mock-up", entro una settimana (7 giorni solari) dalla stipula del presente Contratto.

Art. 7 - Modalità di esecuzione dei Servizi

1. Il Fornitore si obbliga a fornire i Servizi in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e le prassi di settore, in conformità ai termini e condizioni contenute nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata, nonchè a conformarsi alle specifiche, indicazioni e direttive della Società stessa, mantenendo i livelli di servizio previsti per tutta la durata del Contratto.

2. Qualora l'erogazione di uno o più Servizi oggetto del presente Contratto sia effettuata in modalità cloud, il Fornitore dovrà utilizzare servizi cloud qualificati da AgID e pubblicati sul Marketplace Cloud della P.A., in conformità a quanto previsto dalle Circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018.
3. Resta inteso tra le Parti che, a prescindere dalla specifica modalità di erogazione dei Servizi, il Fornitore si obbliga a, fornire alla Società il supporto alla migrazione, come previsto dal successivo art. 23.
4. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza e/o evento che abbia significativo impatto sull'esecuzione delle attività e fornitura dei Servizi di cui al presente Contratto.
5. Qualora, per esigenze legate all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore abbia necessità di accedere alla sede della Società, le Parti si impegnano ad accordarsi su modalità e tempi.
6. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a confrontarsi e cooperare con la Società al fine di definire le specifiche tecniche e di prodotto per garantire lo sviluppo ottimale ed efficiente della Soluzione Check-iban nonché di ogni altra attività manutentiva ed evolutiva che dovesse essere richiesta dalla Società ai sensi del presente Contratto.
7. Con riferimento ai Servizi, il Fornitore si impegna a raggiungere un accordo con la Società, entro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, in cui vengono definite le modalità e i processi di problem-management e i livelli di servizio aggiuntivi eventualmente applicabili.

Art. 8 - Livelli di Servizio

1. L'erogazione dei Servizi deve avvenire nel rispetto dei livelli minimi di servizio garantiti ed indicati nel Capitolato Tecnico ovvero, se migliorativi, dei livelli di servizio indicati nell'Offerta e nell'eventuale Documentazione Correlata nonché nel presente articolo 8 ("Livelli di Servizio").
2. L'erogazione dei Servizi, in ogni caso, dovrà avvenire con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta nonché nell'eventuale Documentazione Correlata, restando inteso che essi comprendono tutte le attività necessarie per la perfetta e puntuale esecuzione dei Servizi, nonché ogni altra attività necessaria per mantenere e/o riportare le soluzioni tecnologiche sviluppate dal Fornitore in stato di funzionamento, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) gestione e monitoraggio dell'operatività degli ambienti predisposti;
 - b) aggiornamento del software di base (sistemi operativi, DB, ecc.);
 - c) gestione delle procedure di backup e recovery del sistema;
 - d) gestione delle procedure e misure di sicurezza;
 - e) installazione delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) corrispondenti al rilascio di nuove versioni e/o di nuove funzionalità, ferma restando la facoltà per la Società scegliere se utilizzare le nuove versioni/funzionalità e/o di continuare ad usare le precedenti;
 - f) eliminazione dei malfunzionamenti. Ai fini del presente Contratto, si intende per "Malfunzionamento/i" qualsiasi

anomalia funzionale (ivi incluso un'anomalia che interessi i sistemi e/o le piattaforme del Fornitore stesso) che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità dei Servizi e, in ogni caso, ogni difformità delle soluzioni tecnologiche rispetto alle caratteristiche contenute negli Allegati o nella Documentazione Correlata.

3. Il Fornitore si impegna, come anche confermato nella Dichiarazione Integrativa, a rispettare anche i seguenti Livelli di Servizio, su base trimestrale:
 - a) la disponibilità della Soluzione Check-iban pari almeno al 99.8%. Dal calcolo di tale SLA, relativo al livello minimo di servizio garantito, sono escluse unicamente le attività di manutenzione programmata richieste espressamente dalla Società;
 - b) una latenza non superiore a 475ms tra le interfacce Northbound e l'istituto di pagamento per almeno il 99,5% delle calls;
 - c) la risoluzione dei bug bloccanti/critici entro un tempo massimo non superiore a 12 ore naturali e consecutive.
4. La Società, laddove riscontri un Malfunzionamento, potrà comunicare al Referente Tecnico del Fornitore i Malfunzionamenti con evidenza, se disponibile, del relativo livello di severità, mediante adeguata soluzione informatica di "ticket management" prevista dal Fornitore avendo cura, nei casi più urgenti, di effettuare, in aggiunta, una telefonata al numero telefonico di reperibilità predisposto e disponibile anche fuori dagli orari di ufficio e durante le festività. Resta inteso che il Fornitore si impegna a mettere a disposizione della Società, tempestivamente (e comunque entro 5 giorni prima della messa in produzione della Soluzione Check-iban) e senza costi aggiuntivi, le utenze e i *tool* necessari per accedere ed utilizzare la soluzione di "ticket management" e a fornire *training* al personale della Società laddove necessario. In caso di indisponibilità o malfunzionamento del sistema di "ticket management" il Fornitore resta comunque obbligato a comunicare tempestivamente il Malfunzionamento alla Società come possibile. Il Fornitore si impegna a risolvere il Malfunzionamento nelle tempistiche indicate nei Livelli di Servizio e in quelle eventualmente concordate ai sensi del precedente art. 7, comma 7, del presente Contratto. Resta inteso che il Fornitore deve risolvere qualsiasi Malfunzionamento, anche se non riscontrato e/o comunicato dalla Società.
5. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito da una correzione definitiva del Malfunzionamento che dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni.
6. Il Fornitore comunicherà al Referente Tecnico della Società i Malfunzionamenti tramite posta elettronica ordinaria o certificata entro 1 (una) ora dalla scoperta del Malfunzionamento. La comunicazione ai sensi del presente comma deve contenere, inter alia, una sintetica descrizione del Malfunzionamento, il livello di severità, l'indicazione dell'impatto sui Servizi e/o sulle Piattaforme, le modalità di risoluzione proposte e una stima dei tempi di risoluzione. Il Fornitore si impegna a risolvere il

Malfunzionamento nelle tempistiche indicate nei Livelli di Servizio e in quelle eventualmente concordate ai sensi del precedente art. 7, comma 7, del presente Contratto.

Art. 9 - Realizzazione, Verifica di Conformità e accettazione

1. Le prestazioni di cui all'art. 2, come meglio specificate e disciplinate all'interno del Capitolato Tecnico, saranno sottoposte a Verifica di Conformità da parte della Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione dell'esecuzione, come comunicata dal Fornitore, effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Delle operazioni di Verifica di Conformità verrà redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Contratto per gli adempimenti di competenza.
3. La Verifica di Conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito negli Allegati e nella Documentazione Correlata.
4. In caso di esito positivo della Verifica di Conformità finale, la Società rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di Conformità la data del verbale verrà considerata quale data di accettazione, da parte della Società, del singolo Servizio soggetto a Verifica.
6. Nel caso di esito negativo della Verifica di Conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Società in sede di redazione del verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto stabilito nei Livelli di Servizio. In tale ipotesi la Verifica di Conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle Penali (come di seguito definite). Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.
7. Qualora anche la seconda Verifica di Conformità dia esito negativo, la Società, ferma restando l'applicazione delle Penali, avrà diritto a risolvere il presente Contratto.
8. In ogni caso in cui durante la Verifica di Conformità venissero rilevate anomalie o discostamenti rispetto ai Livelli di Servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. Qualora tali anomalie risultino, per numero e/o gravità, tali da impedire il prosieguo delle attività, la Verifica verrà interrotta e riprenderà dal momento in cui la Società riterrà risolte le predette anomalie, salva l'applicazione delle Penali (come di seguito definite) in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Società, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica, secondo i tempi di ripristino concordati con la Società.

Art. 10 - Obblighi e garanzie del Fornitore

1. Il Fornitore dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso, e che manterrà per tutta la durata del Contratto, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa applicabile, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla Società per lo svolgimento dei Servizi, e in particolare, anche alla luce di quanto indicato nell'Offerta dal Fornitore stesso, dichiara e garantisce:
 - a) che quanto risulta dal presente Contratto, dagli Allegati e dalla Documentazione Correlata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni a carico del Fornitore e le modalità di esecuzione delle stesse;
 - b) che l'eventuale erogazione dei Servizi in modalità cloud, secondo la tipologia concordata con la Società, avverrà attraverso un servizio cloud qualificato da AgID e pubblicato sul Marketplace Cloud della P.A., in conformità a quanto previsto dalle Circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018. Il Fornitore si impegna a mantenere e garantire la qualificazione del servizio e della relativa infrastruttura fino al termine della valenza contrattuale, secondo le indicazioni fornite nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata;
 - c) il massimo livello di sicurezza per le infrastrutture hardware e di rete utilizzate per lo svolgimento dei Servizi, e in particolare per la trasmissione delle informazioni e il trattamento dei dati personali, garantendo, di avere adeguati presidi interni e adeguata organizzazione e competenze in ambito di sicurezza informatica e gestione del rischio e che la società controllante Banca Sella S.p.A. fornirà a sua volta massima cooperazione, supporto e competenze al fine di assicurare che il Fornitore possa rispettare i propri impegni e obblighi in materia di sicurezza informatica e cybercrime come previsto dal presente Contratto, dal DPA e dalla normativa applicabile;
 - d) il massimo livello di sicurezza per l'accesso e il funzionamento del data center ove sono collocate le infrastrutture hardware e di rete utilizzate per la fornitura dei Servizi, garantendo misure tecniche e organizzative adeguate e sicure per garantire l'accesso controllato degli operatori autorizzati, la prevenzione e gestione di allagamenti, incendi, blackout e disservizi agli impianti termici;
 - e) di aver adottato un adeguato Piano di Disaster Recovery, formalizzato anche attraverso apposito Business Continuity Plan, che verrà consegnato alla Società, in grado di assicurare in modo efficiente la gestione delle quattro fasi di protection, mitigation, response e recovery e di impegnarsi a mantenerlo aggiornato ed in linea con le best practices;
 - f) massima scalabilità della Soluzione Check-iban, come descritto nell'Offerta;
 - g) che la DPIA prodotta ai sensi dell'Offerta, da consegnare nei tempi ivi previsti alla Società e come da quest'ultima approvata, verrà tenuta costantemente e tempestivamente aggiornata e nel rispetto sempre della normativa vigente, comunicando preventivamente alla Società tutte le modifiche e gli aggiornamenti della DPIA che andranno comunque approvati dalla Società;

- h) cifratura dei dati sui server, ed in particolare che i dati "at rest" devono essere protetti e non visibili in caso di accesso non autorizzato, ma disponibili in caso di necessità.
2. Il Fornitore, assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Società e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione dei Servizi e delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se svolte da terzi autorizzati ai sensi del presente Contratto.
3. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fornitore:
- a) ha prodotto la polizza assicurativa n. 380350729, stipulata con ASSICURAZIONI GENERALI, con scadenza alle ore 00:00 del 31/12/2020, per i rischi di responsabilità civile, massimale RCT EUR 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per sinistro e RCO EUR 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per sinistro, e la polizza assicurativa n. ITCYIC09974, stipulata con CHUBB INSURANCE, con scadenza alle ore 00:00 del 31/12/2020, per "tutti i rischi dell'informatica" (c.d. assicurazione cyber risk) a copertura delle responsabilità contrattuali derivanti dalla propria attività e dall'erogazione dei Servizi, con massimale RC EUR 5.000.000,00 (cinque milioni/00) annui, con EUR 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro e dichiara che le stesse polizze sono attivabili con riferimento alla responsabilità civile di cui al precedente comma del presente articolo nonché a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto.
 - b) si obbliga a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del Contratto, dandone evidenza alla Società su richiesta della Società stessa e comunque fornendo annualmente alla Società quietanza del pagamento dei relativi premi;
 - c) si obbliga a risarcire l'eventuale maggior danno subito dalla Società, nei limiti previsti dal presente Contratto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4;
 - d) si obbliga a consegnare alla Società apposito Business Continuity Plan e Disaster Recovery e relativa documentazione, come descritto dal Fornitore nell'Offerta, entro 5 giorni dalla relativa richiesta della Società.
4. I limiti di responsabilità previsti all'art. 17 del presente Contratto non si applicano agli importi relativi ai danni e alle perdite coperti dalle polizze di cui al presente articolo 10, in applicazione dei termini e dei massimali previsti dalle predette polizze.

Art. 11 - Personale impiegato per l'esecuzione del Contratto

1. Il Fornitore è obbligato al rispetto delle norme in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto (di seguito "Risorse").
2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di Risorse specializzate. Per tali Risorse è a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del

lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità delle Risorse, dandone alla Società, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia onere e responsabilità.

3. Il Fornitore riconosce alla Società la facoltà di richiedere la sostituzione di unità delle Risorse che, a seguito di verifica fossero ritenute dalla Società non idonee alla corretta esecuzione del Contratto. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle Risorse entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, anche tramite posta elettronica ordinaria, da parte della Società, e a garantire la continuità del team di lavoro.
4. Il Fornitore è tenuto altresì, a sostituire propria cura e spese e senza ritardo le Risorse per qualsiasi causa assenti o indisponibili (ivi inclusa l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, tra il Fornitore e la Risorsa) con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche ed a fornire alla Società tempestiva comunicazione scritta di tale sostituzione.
5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte della Società del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati dal Fornitore o dal subappaltatore nell'esecuzione del Contratto, la Società provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza dai Corrispettivi. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Società direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Contratto inviterà per iscritto il Fornitore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In caso di mancato riscontro oppure ove non sia stata adeguatamente contestata la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la Società corrisponderà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga sin da ora, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto e per l'intero periodo prescrizione dei relativi diritti, a manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsiasi controversia possa insorgere con qualsivoglia soggetto, da ogni onere, perdita, gravame, spesa e/o danno comunque connessi e/o collegati, in modo diretto e/o indiretto, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce un grave inadempimento da parte del Fornitore, tale da giustificare la risoluzione ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta della Società, del Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno .
9. I limiti di responsabilità previsti all'art. 17 del presente Contratto non si applicano al presente articolo.

Art. 12 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, laddove adottato dalla Società, e si impegna fin da ora a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
2. L'inosservanza, da parte del Fornitore, delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché dell'eventuale modello di organizzazione adottato dalla Società, costituisce grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del presente Contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno, nei limiti previsti dal presente Contratto, nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il Fornitore ha prodotto garanzia fideiussoria n. 2020/50/2561269 rilasciata da Reale Mutua Assicurazione S.p.A. - Agenzia n. 116 Ag. BIELLA - per un importo garantito pari ad € 162.906,00 (centosessantadue milanovecentosei/00), predisposta nel rispetto e ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La Società ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Società per il completamento delle prestazioni a carico del Fornitore nel caso di risoluzione del Contratto;
 - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto;
 - c) per l'applicazione delle Penali di cui al presente Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società.
5. La Società ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata, nei limiti previsti dal presente Contratto.
6. La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del

Contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Società stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Società verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al soggetto garante, di apposita documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Società in ragione delle verifiche di conformità svolte ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e del precedente art. 9 del presente Contratto. Il Fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Società la comunicazione che invia al soggetto garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Acquisizione dei diritti da parte della Società e diritti di terzi

1. La Società acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto (ivi incluso il codice sorgente), nonché sulle relative personalizzazioni, installazioni e formazione, sui relativi materiali, manuali e qualsiasi altra documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto ("Proprietà Intellettuale della Società"). Resta inteso che il software che compone l'architettura di base della piattaforma del Fornitore ("Fabrick Platform"), necessaria per l'erogazione di tutti i servizi API - e non solo per l'erogazione della Soluzione Check-iban - e necessaria per il funzionamento della Fabrick Platform stessa, non sarà in alcun modo oggetto di acquisizione di proprietà da parte della Società, restando parte della proprietà intellettuale del Fornitore medesimo. In ogni caso, la conservazione in capo al Fornitore della proprietà intellettuale della Fabrick Platform non deve comportare pregiudizio degli obblighi assunti dal Fornitore stesso ai sensi del successivo art. 23 del Contratto.
2. Il Fornitore informa preventivamente la Società, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei Servizi intenda procedere all'impiego o all'adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente "Elementi di Terze Parti").
3. Fermo restando gli obblighi di informazione e autorizzazione a carico del Fornitore ai sensi del comma precedente, il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'impiego o all'adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Società di avere il diritto di utilizzare

tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto, e per tutta la durata dello stesso. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Società qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e l'eventuale migrazione dei Servizi ai sensi dell'art. 23, incluse le spese legali necessarie alla Società per agire o resistere nei giudizi che hanno ad oggetto tali rivendicazioni o pretese di terzi.

4. Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto a qualunque rivendicazione o pretesa di terzi ai sensi del presente articolo, e a concordare una difesa congiunta e la nomina di difensori di fiducia.
5. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l'avvenuto uso e salvo che il Fornitore non ottenga l'autorizzazione alla continuazione dell'uso degli Elementi di Terze Parti.

Art. 15 - Divieto di cessione, condizioni del subappalto

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso tra le Parti che il Fornitore potrà cedere il presente Contratto ad altra società appartenente al medesimo gruppo del Fornitore (laddove per società appartenente al medesimo gruppo si deve intendere una società in cui la Banca Sella Holding S.p.A. e/o Banca Sella S.p.A. detengono il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a condizione che il Fornitore (i) invii comunicazione scritta alla Società almeno 30 giorni lavorativi prima dell'efficacia di detta cessione, in cui fornisca alla Società le informazioni relative alla cessione e documentazione a comprova della sussistenza in capo alla cessionaria dei requisiti richiesti dal presente Contratto, dall'Offerta e dal Codice dei contratti pubblici; (ii) ottenga il consenso scritto da parte della Società a tale cessione, che non potrà essere irragionevolmente negato laddove sussistano i menzionati requisiti. La Società si impegna a dare riscontro alla comunicazione di cui al presente comma, punto (i) entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione medesima. Ad ogni modo, il consenso della Società alla cessione è subordinato alla verifica da parte della Società della sussistenza in capo al Fornitore dei requisiti di carattere generale, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 52/1991. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società.

3. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Sempre che il Fornitore si sia riservato la facoltà di subappaltare l'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Fornitore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dietro autorizzazione della Società, fermo restando che il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla normativa applicabile.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno, nei limiti previsti dal presente Contratto.

Art. 16 - Corrispettivi, fatturazione e tracciabilità

1. Il valore massimale del Contratto, sulla base dei prezzi unitari offerti dal Fornitore nell'Offerta, a fronte della corretta esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, è pari a **€ 1.140.000,00 oltre IVA**.
2. I prezzi unitari ("Corrispettivi") di ciascuna prestazione oggetto del Contratto come indicati nell'Offerta, sono riportati nella seguente tabella riepilogativa:

| Prestazioni | Quantità stimata | Prezzi unitari offerti | Totale (prezzo unitario per quantità) |
|---|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| SETUP SOLUZIONE CHECK-IBAN (include connessione ad almeno xxx core banking/centri servizi/aggregatori) UNA TANTUM | 1,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Processi a supporto e manutenzione ordinaria e correttiva CANONE ANNUO | 2,00 | € 25.000,00 | € 50.000,00 |
| Gestione Soluzione Check-iban (fino ad un max di 150.000.000 di calls/anno e comprensiva delle VPN) | 300.000.000,00 | € 0,0025 | € 750.000,0000 |
| Giornate uomo di servizi professionali | 600,00 | € 450,00 | € 270.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| (tariffa a giornata uomo fino ad un massimo di 600 giornate) | | | |
| VALORE MASSIMO PRESUNTO | | | € 1.140.000,00 |

3. Il pagamento dei Corrispettivi per i Servizi sarà effettuato come segue:

- a) il corrispettivo per il setup della Soluzione Check-iban è da intendersi quale una tantum per la realizzazione della soluzione, e verrà così corrisposto: (i) 50% alla consegna della Soluzione Check-iban (fatte salve le connessioni con gli istituti di radicamento dei conti); (ii) 30% al completamento della connessione con i primi 5 core banking; ed (iii) il restante 20% a conclusione delle connessioni con eventuali rimanenti core banking, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Resta inteso che il pagamento di quest'ultima tranche non libera il Fornitore dall'impegno di integrare eventuali ulteriori core-banking fino al raggiungimento del numero di integrazioni garantite dal Fornitore nella Documentazione Correlata.
- b) il canone annuale per le prestazioni "Processi a supporto e manutenzione ordinaria e correttiva" della Soluzione Check-iban sarà versato in rate trimestrali, posticipate, di uguale importo;
- c) i corrispettivi per la gestione della Soluzione Check-iban saranno versati, a misura e a consumo, con cadenza trimestrale posticipata, in base al numero effettivo di calls gestite dal Fornitore ed effettivamente erogate dagli Istituti di radicamento dei conti;
- d) i corrispettivi per i "Servizi Evolutivi" saranno versati a misura e a consumo, con cadenza trimestrale posticipata, in base al numero di giornate uomo effettivamente richieste dalla Società ed effettivamente prestate dal Fornitore.

Il pagamento dei Corrispettivi, nelle modalità sopra indicate, verrà effettuato solo a fronte di invio, da parte del Fornitore, di una relazione che dia conto, nel dettaglio, delle prestazioni effettuate nei periodi di riferimento di cui ai punti a) b) c) e d) che precedono. Solo a seguito di nulla osta alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società, il Fornitore potrà procedere ad emettere fattura elettronica per la liquidazione delle prestazioni espletate nel periodo di riferimento.

4. Per le prestazioni a misura e a consumo di cui ai precedenti punti c) e d) si specifica che la Società non è in alcun modo vincolata a garantire al Fornitore quantità minime prestazionali e, pertanto, il Fornitore in relazione alle prestazioni in argomento sarà remunerato solo ed esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente e correttamente rese alla Società.
5. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna ad inviare alla Società, entro e non oltre il 5 (cinque) di ciascun mese di esecuzione del Contratto, un report contenente il dettaglio della singole "call" gestite dal Fornitore nel mese precedente. Il format e il contenuto di tale report dovrà essere condiviso, entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del presente Contratto, con la Società e da quest'ultima approvato. Resta inteso che la Società potrà richiedere al Fornitore in corso di esecuzione l'aggiornamento e/o la

- modifica delle informazioni contenute nel report, che dovrà tempestivamente essere implementato.
6. Ciascuna fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG (8284797EC0) e dovrà essere intestata alla Società. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
 - a) Denominazione: PAGOPA S.P.A.
 - b) Codice Fiscale: 15376371009
 - c) Partita Iva: 15376371009
 - d) Sede legale: PIAZZA COLONNA N 370, 00187 - ROMA (RM)
 - e) Codice Destinatario: M5UXCR1
 7. La Società è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
 8. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di corretta fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, in sede di partecipazione alla procedura negoziata in argomento, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010. Il Fornitore in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente:
 - conto corrente n. 052763108810 aperto presso Banca Sella S.p.A.
 - IBAN: IT75E0326822300052763108810
 9. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
 - **Paolo Zaccardi**, nato a Frosinone (FR), il 20 luglio 1965, codice fiscale ZCCPLA65L20D810W;
 - **Paolo Fulchini**, nato a Biella (BI), il 29 aprile 1975, codice fiscale FLCPLA75D29A859P
 10. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l'obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
 11. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 17 – Penali e Responsabilità

1. In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei Servizi ovvero di violazione dei Livelli di Servizio, non

imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Società, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito nei limiti previsti dal presente articolo, e senza pregiudizio del diritto alla risoluzione di cui al successivo art. 22, potrà applicare al Fornitore le seguenti penali ("Penali"):

- a. per ritardo della realizzazione e consegna della Soluzione Check-iban (fatte salve le connessioni core-banking), 1.000,00 (mille) euro per ogni giorno di ritardo;
- b. per ritardo nella presentazione della DPIA: 250,00 (duecentocinquanta) euro per ogni giorno di ritardo;
- c. per il mancato rispetto dei Livelli di Servizio:

| Livello di Servizio | Penale |
|---|---|
| Disponibilità del servizio | 250,00 (duecentocinquanta) euro per ogni minuto di indisponibilità superiore alla soglia |
| Latenza | 500,00 (cinquecento) euro per ogni punto percentuale inferiore alla soglia o, in proporzione, porzioni di punto percentuale |
| Risoluzione bug critico/bloccante | 250,00 (duecentocinquanta) euro per ogni ora ritardo nella risoluzione del bug |
| Assistenza su tematiche privacy | 100,00 (cento) euro per ogni giorno di ritardo |
| Produzione della documentazione a seguito della richiesta di assistenza privacy | 200,00 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo |

2. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale, la Società accerti uno scostamento nei Livelli di Servizio indicati nel presente Contratto, la Società applicherà le suddette Penali, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei limiti previsti dal presente articolo. La richiesta e/o il pagamento delle Penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa Penale.
3. Le Parti concordano che ogni trimestre verranno rilevati i Livelli di Servizio di ciascun Servizio.
4. Resta inteso che la Società, al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrà applicare tutte le Penali previste.
5. Ai fini dell'applicazione delle Penali, la Società contesterà tramite posta elettronica certificata al Fornitore le eventuali inadempienze riscontrate. Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, potrà fornire, in forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e

l'eventuale documentazione a supporto. La Società, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

6. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Società potrà procedere direttamente all'applicazione delle Penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, nei limiti previsti dal presente articolo. L'importo delle Penali dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Società di detrarre gli importi per le Penali direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore e non ancora fatturati.
7. L'irrogazione delle Penali non esclude il diritto della Società di agire per il ristoro del maggior danno subito, nei limiti previsti dal presente articolo, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della Penale.
8. L'importo massimo delle Penali applicate non potrà superare (i) nel caso di Penali applicate ai sensi del presente articolo 17 comma 1 lett. a) e b), il 10% del valore dei corrispettivi previsti per la realizzazione della Soluzione Checkiban e dei servizi a supporto di cui rispettivamente all'art. 2 comma 1 lett a) e b)(i); (i) nel caso di Penali applicate ai sensi del presente articolo 17 comma 1 lett. c), il 10% del valore complessivo dei corrispettivi contrattuali maturati dal Fornitore alla data di applicazione delle Penali, e fermo il diritto del Fornitore alla ricezione di detti corrispettivi. In caso di superamento di dette soglie, la Società ha la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata.
9. Le Parti si impegnano entro 20 (venti) giorni dalla stipula del presente Contratto a redigere un modello operativo che espliciti la metodologia per rilevare e controllare i Livelli di Servizio, compresi gli eventuali livelli di servizio aggiuntivo concordati ai sensi dell'art. 7, comma 7 del presente Contratto, e definisca, altresì, le modalità di accesso da parte della Società agli strumenti e alla documentazione predisposti dal Fornitore che si rendono necessari per svolgere le attività di rilievo e controllo sui Livelli di Servizio.
10. Resta inteso che la responsabilità del Fornitore per qualsiasi perdita o danno, in qualunque modo occorsi o sofferti dalla Società ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 11, in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore è convenzionalmente limitata, per ciascun anno contrattuale, ad un importo pari al 200% del valore massimale del Contratto come previsto all'art. 16 del presente Contratto. Tale limite di responsabilità trova applicazione anche con riferimento ad eventuali Penali calcolate secondo i parametri di cui al presente articolo 17.
11. La limitazione di responsabilità di cui al precedente comma è aumentata, per ciascun anno contrattuale, al 300% del valore massimale del Contratto come previsto all'art. 16 del presente Contratto nel caso di perdita o danno derivanti da inadempimento o violazione degli obblighi privacy previsti dal presente Contratto ed dal DPA.

12. I limiti di responsabilità di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli importi relativi ai danni e alle perdite coperti dalle polizze di cui al precedente articolo 10, in applicazione dei termini e dei massimali previsti dalle predette polizze.

Art. 18 - Oneri e spese

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei Servizi e delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività e fornitura che a tal fine si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Società per legge.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro, solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa, Parte II, come richiamata dall'art. 5 del d.p.r. n. 131/86 e ad imposta di bollo, a carico del Contraente, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 642/72.

Art. 19 - Comunicazioni e Referenti del Contratto

1. Le Parti indicano quali referente amministrativo del presente Contratto (di seguito "Referente Amministrativo") per comunicazioni di tipo amministrativo:

- dott. Paolo Fulchini, per il Fornitore;
- avv. Maria Teresa Lucibello, per la Società.

Le comunicazioni ai Referenti Amministrativi, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:

- per la Società:
 - pec: pagopa@pec.governo.it
 - email: mariateresa.lucibello@pagopa.it
- per il Fornitore:
 - pec: openfintech@pec.sella.it
 - email: paolo.fulchini@axerve.com
-

2. Le Parti indicano quali referenti tecnici del presente Contratto (di seguito "Referente/i Tecnico/i") per comunicazioni di tipo tecnico ed inerenti all'esecuzione del Contratto:

- Giulio Rattone, per il Fornitore;
- il dott. Mario Gammaldi, per la Società, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto nominato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Le comunicazioni ai Referenti Tecnici, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:

- per la Società:
 - pec: pagopa@pec.governo.it
 - email: mario.gammaldi@pagopa.it
- per il Fornitore:
 - pec: openfintech@pec.sella.it
 - email: giulio.rattone@fabrick.com

3. Il Referente Privacy (come definito nel Capitolato Tecnico) del Fornitore è il seguente: il dott. Diego Molina, mentre per la Società il referente privacy è l'Avv. Marta Colonna.

Le comunicazioni ai Referenti Privacy, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:

- per la Società:
 - pec: dpo@pec.pagopa.it
 - email: dpo@pagopa.it
- per il Fornitore:
 - pec: privacy@fabrick.com
 - email: segreteria.fabrick@pec.fabrick.com

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti convengono che per tutta la durata del Contratto tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi sono disciplinate da separato accordo ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, di cui all'Allegato 5. Il DPA di cui all'Allegato 5 dovrà essere sottoscritto dalle Parti contestualmente alla firma del presente Contratto e comunque entro e non oltre 3 giorni.
2. Il Fornitore viene nominato (sub)Responsabile del Trattamento dei dati personali per conto della Società in relazione alle operazioni necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, nonché per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo. Il DPA di cui all'Allegato 5 vale come nomina a sub-responsabile del trattamento, nei casi in cui la Società agisce a sua volta come responsabile del trattamento per conto di soggetti terzi.
3. In qualità di (sub)Responsabile del Trattamento, il Fornitore si obbliga a trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del presente Contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni di cui alla nomina allegata al presente Contratto nell'Allegato 5, nonché delle istruzioni per il trattamento altrimenti fornite dalla Società, in forma scritta, ai sensi dello stesso .
4. La Società dichiara e garantisce che i dati personali oggetto del Contratto, che la Società comunica al Fornitore o a cui il Fornitore avrà accesso in esecuzione del presente Contratto ed in ragione del ruolo di (sub)Responsabile del trattamento assegnato, sono stati acquisiti legittimamente e sono trattati dalla Società nel rispetto del GDPR e della Normativa Privacy applicabile. In particolare, la Società dichiara e garantisce che, nei casi in cui agisce come responsabile del trattamento per conto di terzi, sono stati stipulati adeguati accordi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) 2016/679 e di essere autorizzata alla nomina del Fornitore.

Art. 21 - Riservatezza

1. Nel corso del presente Contratto, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte o di società del Gruppo dell'altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, "Informazioni Riservate").
2. Le Informazioni Riservate di una Parte (di seguito "Parte Comunicante") possono essere utilizzate dall'altra Parte (di seguito "Parte Ricevente") solo in relazione all'esecuzione del presente Contratto e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. Ogni Parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Contratto con riferimento alle Informazioni Riservate.
3. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.
4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Contratto, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
 - a) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto;
 - b) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.
5. Niente nel presente Contratto impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o comunque tenere confidenziali le Informazioni Riservate se:
 - a) al momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, la Parte Ricevente si trovava già in possesso, lecitamente, delle Informazioni Riservate; o
 - b) le Informazioni Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute nel presente Contratto; o
 - c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un'Autorità e, in detta eventualità, deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualità, la Parte Ricevente informerà immediatamente la Parte Comunicante dell'esistenza di tale obbligo.
6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si applicheranno per tutta la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 22 - Risoluzione

1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., inviandone comunicazione al Fornitore tramite PEC:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - b) nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) nei casi in cui il Fornitore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
 - f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - g) in caso di violazione degli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 1), 11, 12, 14, 15, 16 (comma 11) e 21.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora la Società accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei Servizi, la Società formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore ("Contestazione") e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento del Fornitore o la trasmissione delle sue osservazioni. Qualora la Società rigetti le osservazioni del Fornitore ("Disaccordo"), le Parti deferiranno la definizione della vicenda ai rispettivi vertici aziendali nell'ottica di un celere e amichevole componimento del Disaccordo. Nel caso in cui il Fornitore non abbia risposto alle Contestazioni della Società nè adempiuto e siano trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi senza che il Disaccordo sia stato composto in via amichevole come previsto dal presente comma, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto.
3. In ragione del contesto emergenziale di cui alle premesse, e ricorrendo la fattispecie di urgenza prevista dall'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, il Fornitore ha presentato autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 per i successivi controlli presso la Prefettura competente. Nelle more del rilascio della documentazione di cui al medesimo D.Lgs. 159/2011, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'attivazione dei Servizi, il presente contratto è sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., alla condizione risolutiva rappresentata dalla sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, con conseguente rilascio di informazione interdittiva riscontrate

nei confronti del Fornitore, in esito alle verifiche richieste dalla Società presso la Prefettura competente.

4. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
5. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Società avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.

Art. 23 - Obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione del Contratto

1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a:
 - a) consegnare tempestivamente alla Società la Proprietà Intellettuale della Società, nei modi e tempi da questa indicati;
 - b) fornire tempestivamente alla Società la copia completa di tutti i dati, metadati, informazioni e documenti memorizzati relativi ai Servizi, in conformità ai tracciati e alle modalità preventivamente concordate per iscritto con la Società;
 - c) fornire alla Società il supporto necessario per procedere alla migrazione dei Servizi, come già indicato all'art. 2 del presente Contratto, secondo le modalità concordate con la Società e garantendo la continuità e l'operatività dei Servizi; fermo restando che in tal caso il Fornitore verrà remunerato per i Servizi resi fino a conclusione dell'attività di migrazione in base ai Corrispettivi unitari previsti all'art. 16 del presente Contratto.
2. Gli obblighi del Fornitore ai sensi del presente articolo non devono essere in alcun modo pregiudicati dal mantenimento in capo al Fornitore della proprietà intellettuale della Fabrick Platform ai sensi del precedente articolo 14. In particolare, il Fornitore garantisce che i Servizi, e in particolare la Soluzione Check-Iban, possano essere efficientemente migrati, senza pregiudizio per il loro funzionamento, in ambiente diverso dalla Fabrick Platform.

Art. 24 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Fabrick S.p.A.
Paolo ZACCARDI
f.to digitalmente

PagoPA S.p.A.
Giuseppe VIRGONE
f.to digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, il Fornitore dichiara di aver letto e preso visione, nonché dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli del Contratto: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24.

Fabrick S.p.A.
Paolo ZACCARDI
f.to digitalmente